

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI. (1)**

Art. 1 - (Finalità).

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.

Art. 2 - (Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva).

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario e conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle previste al successivo comma.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute (2) tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

Art. 3 - (Tartufaie controllate).

1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti culturali.
2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene.
3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
 - a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
 - b) taglio a strisce con ampiezza massima di venti metri, ceduzione del soprassuolo con rilascio di matricine produttive, o eventuale trasformazione in alto fusto, secondo un progetto redatto da un tecnico abilitato; (3)
 - c) sarchiatura annuale della tartufaia;
 - d) potatura delle piante simbiotiche;
 - e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno;
 - f) graticciate trasversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
 - g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
 - i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie secondo un piano di gestione redatto da un tecnico abilitato; i miglioramenti previsti dal piano, qualora validati dall'ufficio competente della Regione, non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte della Giunta regionale. (4)
- 4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all' articolo 5. (5)

4 ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale prevede un piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene, anche attraverso l'uso di piante micorizzate, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7. (6)

Art. 4 - (Tartufaie coltivate).

1. Sono tartufaie coltivate gli impianti artificiali, in terreni agricoli, in cui sono messe a dimora piante micorizzate oppure piante idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali e i miglioramenti indicati all'articolo 3, comma 3. (7)

1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all'articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell'istanza di riconoscimento di cui all'articolo 5. (8)

1 ter. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per il controllo e la certificazione delle piante tartufigene, nonché il disciplinare di produzione. La Giunta regionale individua il soggetto abilitato alla certificazione. (9)

Art. 5 - (Riconoscimento delle tartufaie).

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia (10).

2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al direttore della struttura regionale competente in materia (11) allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

- a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione culturale dei terreni;
- b) relazione contenente il piano agronomico e le planimetrie di descrizione dell'impianto per le tartufaie coltivate; (12)
- b bis) relazione contenente il piano di gestione e la planimetria per le tartufaie controllate. (13)

3. Le tartufaie riconosciute devono essere delimitate con l'apposizione di tabelle che riportino le indicazioni dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 o la dicitura "Coltura in atto, divieto di accesso ai non autorizzati" e i riferimenti dell'autorizzazione; solo per le tartufaie coltivate, è facoltà del conduttore di delimitare la tartufaia con le tabelle lungo il perimetro, nonché di installare una recinzione secondo la disciplina vigente al fine di assicurare forme di tutela alle coltivazioni in atto. (14)

4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate (15) ha validità decennale (16) ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l'espianto della tartufaia coltivata a fine ciclo. (17)

5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.

6. La Giunta regionale istituisce un registro per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute. (18)

Art. 6 - (Costituzione di consorzi).

1. I consorzi volontari per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo previsti all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono costituiti con atto pubblico.

Art. 7 - (Autorizzazioni alla raccolta).

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.
2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
3. Ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
4. Il rilascio del tesserino è subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneità degli interessati.
5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con deliberazione (19) della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede; (20)
 - b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente; (21)
 - c) da un delegato indicato dalle associazioni di tartufai più rappresentative a livello regionale; (22)
 - d) da un esperto botanico scelto tra il personale docente o di ricerca delle Università con sede nella Regione del Veneto; (23)
 - d bis) da un esperto di gestione forestale e tartuficola indicato dagli ordini professionali del settore agricolo o forestale. (24)

Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione. (25)

La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.

Con la stessa deliberazione, (26) si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, è corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui all'[articolo 5](#) della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni. (27)

Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità (28). Il tesserino ha validità decennale (29) e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.

Art. 8 - (Orari, periodi e modalità di raccolta).

1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:
 - Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco dal 1° ottobre al 31 dicembre;
 - Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato dal 15 novembre al 15 marzo;
 - Tuber brumale varietà moschatum, detto volgarmente tartufo moscato dal 15 novembre al 15 marzo;
 - Tuber aestivum (30) Vitt., detto volgarmente tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre; (31)
 - Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio; (32)

- *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d' inverno o trifola nera dal 1° gennaio al 15 marzo;
- *Tuber borchii* Vitt. (33), detto volgarmente bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile (34);
- *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio dal 1° settembre al 31 dicembre;
- *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario dal 1° settembre al 31 gennaio.

2. In relazione alle particolarità climatiche e ambientali, la Giunta regionale, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 7 (35).

3. La Giunta regionale, su indicazione del direttore della struttura regionale competente in materia (36), può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.

4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo è consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare o triangolare della lunghezza massima di 20 centimetri, della larghezza massima in punta di 8 centimetri e dotata di manico, al massimo di 120 centimetri, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato. (37)

5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purchè sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, può vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui allo articolo 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30. (38)

6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato.

7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno.

8. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima della levata del sole.

9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.

10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; è altresì vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento è fatto obbligo di riporti nel luogo di raccolta.

10 bis. I raccoglitori abilitati possono raccogliere massimo 0.5 chilogrammi di tartufi al giorno per autoconsumo, e 0.1 chilogrammi qualora si tratti di tartufo bianco. (39)

10 ter. I raccoglitori commerciali occasionali, in regola con il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui ai commi dal 692 al 697, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" per l'anno di raccolta in corso e i raccoglitori professionali titolari di partita IVA non sono soggetti a limiti di raccolta giornaliera. La ricevuta del pagamento dell'imposta sostitutiva, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita, anche in modalità telematica, al personale addetto alla vigilanza. (40)

Art. 9 - (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).

1. omissis (41)

1 bis. È consentita la raccolta di tartufi nelle foreste del demanio regionale. (42)

2. Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità

di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.
(43)

3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall'ente gestore (44) prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.

Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 10 - (Raccolta a fini didattici e scientifici).

1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'articolo 8.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'articolo 7, il luogo della raccolta e la durata.

Art. 11 - (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta).

1. La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali ed avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1: 50.000, per la individuazione delle zone tartufigole, di cui all'articolo 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
- 2.

Art. 11 bis - Tassa di concessione. (45)

1. È istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di euro 100,00.
2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce, oppure entro tre mesi dalla data di rilascio del tesserino.
3. L'autorizzazione alla raccolta dei tartufi si intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale.
4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 6, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di pagamento della tassa regionale di raccolta di cui al comma 1.

Art. 12 - (Tassa di concessione).

omissis (46)

Art. 13 - (Sanzioni amministrative).

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne

ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati:

- a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
 - 1) da euro 400,00 a euro 1.000,00 (47) se il tesserino non è stato conseguito;
 - 2) da euro 15,00 a euro 50,00 (48) se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non è in grado di esibirlo, semprechè se ne dimostri il possesso e la validità esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative;
- a bis) per la raccolta senza aver pagato la tassa di concessione di cui all'articolo 11 bis, la sanzione è applicata ai sensi della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni; (49)
- a ter) per la raccolta in violazione dei limiti di cui al comma 10bis dell'articolo 8, da euro 300,00 a euro 3.000,00; (50)
- b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo da euro 150,00 a euro 300,00 (51);
- c) per la raccolta dei tartufi con la lavorazione andante del terreno da euro 300,00 a euro 600,00 (52) per metro quadrato di superficie o frazione di esso;
- d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da euro 100,00 a euro 250,00 (53);
- e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 12 anni (54) dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da euro 100,00 a euro 250,00 (55);
- f) per la ricerca e raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da euro 500,00 a euro 1.500,00; (56)
- g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 100,00 a euro 150,00 (57);
- h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da euro 15,00 a euro 75,00 con l'obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse (58);
- i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da euro 150,00 a euro 500,00 (59) con l'obbligo di rimozione immediata;
- l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da euro 300,00 a euro 500,00 (60);
- m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'articolo 8 da euro 300,00 a euro 1.500,00 (61).

3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.

4. Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal direttore della struttura regionale competente in materia (62), con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,

nonchè al personale incaricato ai sensi della [legge regionale 15 aprile 1974](#) e successive modificazioni.

2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli [articoli 19 e 20](#) del [regolamento 5 agosto 1977, n. 7](#), di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53.

Art. 15 - (Interventi a favore della tartuficoltura).

1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:

- a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;
 - a bis) azioni di salvaguardia e di potenziamento di tartufaie controllate e coltivate attraverso adeguati interventi colturali, avuto riguardo agli equilibri naturali preesistenti e funzionali alla difesa e al miglioramento dell'efficienza produttiva delle aree vocate alla produzione del tartufo; (63)
 - a ter) attività didattiche ed informative, per la promozione della conoscenza dell'ambiente tartufigeno; (64)
 - b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
 - c) sviluppo e applicazione dei protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte all'interno della Regione del Veneto; (65)
 - c bis) (omissis) (66)
 - c ter) azioni di promozione dei territori vocati alla produzione tartufigola e dei relativi prodotti, anche con la realizzazione di manifestazioni regionali e nazionali, anche a valere nell'ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e successive modificazioni e del piano turistico annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". (67)
2. La Giunta regionale può (68) concedere contributi a enti pubblici, associazioni dei tartufai (69) e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartufigolo.
3. Le modalità con cui sono concessi i contributi sono definite con deliberazione della Giunta regionale. (70)
4. La liquidazione del contributo verrà effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.

Art. 16 - (Norme finanziarie).

(omissis)

Art. 17 - (Norme transitorie e finali).

1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino al primo espletamento delle procedure di cui all'articolo 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 18 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

LEGGE 16 DICEMBRE 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1985, n. 300.

art. 1 Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della [legge 22 luglio 1975, n. 382](#), nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e relativo regolamento di esecuzione.

art. 2 I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum Vitt.*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii Vitt.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum Vitt.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

art. 3 La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufoie controllate si intendono le tartufoie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufoie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) e 9 del [regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332](#)

art. 4 I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufoie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufoie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

art. 5 Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

art. 6 Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

- 1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;
- 4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;
- 5) *Tuber uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;
- 7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;
- 8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;
- 9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere

di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

art. 7 I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

art. 8 La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

- 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
- 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
- 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

art. 9 I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

art. 10 I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

art. 11 I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

art. 12 Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

art. 13 Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

art. 14 È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

art. 15 La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e prestare giuramento davanti al prefetto.

art. 16 Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

art. 17 Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

art. 18 Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

- a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;
- b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;
- c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;
- d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- e) la raccolta di tartufi immaturi;
- f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;
- g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

Legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (BUR n. 40/1988)

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

art. 19 Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 20 La Legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

Periodi di raccolta
(Articolo 8, Legge regionale n. 30/1988)

TARTUFO NERO LISCIO	dal 1° settembre al 31 dicembre
TARTUFO NERO ORDINARIO	dal 1° settembre al 31 gennaio
TARTUFO BIANCO	dal 1° ottobre al 31 dicembre
TARTUFO UNCINATO	dal 15 settembre al 31 gennaio
TARTUFO NERO PREGIATO	dal 15 novembre al 15 marzo
TARTUFO MOSCATO	dal 15 novembre al 15 marzo
TARTUFO NERO D'INVERNO	dal 1° gennaio al 15 marzo
TARTUFO BIANCHETTO	dal 15 gennaio al 15 aprile
TARTUFO SCORZONE	dal 1° giugno al 30 novembre

LEGGE REGIONALE 28.06.1988, N. 30 – ART. 8

La Giunta Regionale, con deliberazioni 19.07.1990, n. 4277 e 25.10.1991 n. 6170 ha disposto il divieto di raccolta tartufi nelle seguenti zone:

Comune di Caorle	Località Vallev ecchia
Comune di Chioggia	Località Isola del Bacucco Località S. Anna
Comune di Venezia	Località Ca' Roman Località Alberoni Località San Nicolò
Comune di Cavallino-Treporti	Località Ca' Savio Località Ca' Ballarin
Comune di Eraclea	Località Eraclea Mare
Comune di S. Michele al Tagliamento	Località Bibione Faro

LEGGE REGIONALE 28.06.1988, N. 30 – ART. 9

Le foreste del demanio regionale sono le seguenti:

Provincia di Belluno:	Foresta del Cansiglio Foresta Valmontina Foresta di Piangrande Foresta Destra e Sinistra Piave Foresta di Malgonera
Provincia di Verona	Foresta di Giazza Foresta di Valdadige
Provincia di Vicenza	Foresta di Crespadoro
Provincia di Venezia	Bosco Nordio Vallev ecchia

-
- (1) Con sentenza n. 297/2003 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18, il quale dispone che i crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9 agosto 2002, n. 18, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
 - (2) Parola "riconosciute" inserita da art. 23 legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
 - (3) Lettera sostituita da comma 1 art. 1 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (4) Comma sostituito da comma 2 art. 1 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. In precedenza comma modificato da art. 24 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
 - (5) Comma aggiunto da art. 24 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
 - (6) Comma aggiunto da comma 3 art. 1 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (7) Comma sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (8) Comma aggiunto da art. 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
 - (9) Comma sostituito da comma 2 art. 2 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. In precedenza comma aggiunto da art. 25 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
 - (10) Comma così modificato da comma 1 art. 28 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "direttore della struttura regionale competente in materia".
 - (11) Comma così modificato da comma 2 art. 28 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole "Presidente della Giunta regionale" con le parole "direttore della struttura regionale competente in materia".
 - (12) Lettera sostituita da comma 1 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (13) Lettera aggiunta da comma 2 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (14) Comma sostituito da comma 3 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (15) Comma modificato da lett. a) comma 4 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21, che ha soppresso le parole "e coltivate".
 - (16) La parola "quinquennale" è sostituita con "decennale" da art. 26 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15; il comma 2 dell'art. 26 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
 - (17) Comma modificato da lett. b) comma 4 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21, che ha aggiunto dopo le parole "di cui al primo comma." le seguenti "Il riconoscimento delle tartufaie coltivate non ha scadenza e sarà onere del conduttore comunicare l'espanto della tartufaia coltivata a fine ciclo".
 - (18) Comma modificato da comma 5 art. 3 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21, che ha soppresso le parole "; il registro è articolato su base provinciale". In precedenza comma sostituito da art. 26 comma 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 che ha articolato il precedente registro su base provinciale; i commi 4 e 5 dell'art. 26 prevedono che il registro di

cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, così come sostituito dal comma 3, sia istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e che le tartufaie riconosciute già iscritte all'albo previsto al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 siano iscritte d'ufficio nel registro così come istituito dal comma 3 dell'art. 26.

- (19) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito le parole “con decreto del Presidente” con le parole “con deliberazione”.
- (20) Lettera sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24.
- (21) Lettera sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24.
- (22) Lettera sostituita da comma 1 art. 4 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. In precedenza lettera modificata da comma 3 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24.
- (23) Lettera sostituita da comma 2 art. 4 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (24) Lettera aggiunta da comma 3 art. 4 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (25) Capoverso sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24.
- (26) Capoverso così modificato da comma 5 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito le parole “Con lo stesso decreto” con le parole “Con la stessa deliberazione”.
- (27) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia in particolare sull'indennità vedi l'art. 187.
- (28) Comma così modificato da comma 1 art. 29 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autenticata” con le parole “indirizzata al direttore della struttura regionale competente in materia. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione all'esame ed il rilascio o rinnovo del tesserino di idoneità”.
- (29) Lettera così modificata da comma 6 art. 1 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 che ha sostituito la parola “quinquennale” con la parola “decennale”.
- (30) Rettifica nome scientifico da "Tuber cestivum" a “Tuber aestivum”
- (31) Comma modificata da comma 1 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “tartufo di estate o scorzone dal 1° maggio al 30 novembre” con le seguenti “tartufo di estate o scorzone dal 1° giugno al 30 novembre”.
- (32) Comma modificato da comma 2 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “tartufo uncinato dal 1° ottobre al 31 dicembre” con le seguenti “tartufo uncinato dal 15 settembre al 31 gennaio”.
- (33) Comma modificato da comma 3 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha soppresso le parole “o Tuber albidum Pico”.
- (34) Comma modificato da comma 4 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 30 aprile” con le seguenti “bianchetto o marzuolo dal 15 gennaio al 15 aprile”.
- (35) Comma modificato da comma 5 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha

-
- sostituito le parole “di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752” con le seguenti “della commissione di cui al comma 5 dell’articolo 7”.
- (36) Comma così modificato da comma 1 art. 30 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “dipartimento foreste ed economia montana” con le parole “direttore della struttura regionale competente in materia”
- (37) Comma sostituito da comma 6 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (38) La legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 è stata abrogata dall'art. 63 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 a sua volta abrogata dall'art. 40 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che ha ridisciplinato la materia.
- (39) Comma inserito da comma 7 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 “Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell’articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell’articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge.”.
- (40) Comma inserito da comma 7 art. 5 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 “Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell’articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell’articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge.”.
- (41) Comma abrogato da art. 27 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (42) Comma inserito da comma 1 art. 6 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (43) Comma così sostituito da art. 27 comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (44) Le parole “dall’ente gestore” sono aggiunte da art. 27 comma 3 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.
- (45) Articolo inserito da comma 1 art. 7 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 “Le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 8 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotte dal comma 7 dell’articolo 5 della presente legge e la disposizione di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 così come introdotta dal comma 1 dell’articolo 7 della presente legge, producono effetti dal primo gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge.”.
- (46) Articolo abrogato da comma 2 art. 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18. In precedenza modificato da art. 51 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- L'art. 5 comma 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 dispone che i crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9 agosto 2002, n. 18, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
- (47) Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che

-
- ha sostituito le parole “L. 150.000 a L. 900.000” con le seguenti “euro 400,00 a euro 1.000,00”.
- (48) Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 10.000 a L. 60.000” con le seguenti “euro 15,00 a euro 50,00”.
- (49) Comma inserito da lett. c) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (50) Comma inserito da lett. d) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (51) Comma modificato da lett. e) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 100.000 a L. 600.000” con le seguenti “euro 150,00 a euro 300,00”.
- (52) Comma modificato da lett. f) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 150.000 a L. 900.000” con le seguenti “euro 300,00 a euro 600,00”.
- (53) Comma modificato da lett. g) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 50.000 a L. 300.000” con le seguenti “euro 100,00 a euro 250,00”.
- (54) Comma modificato da lett. h) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “15 anni” con le seguenti “12 anni”.
- (55) Comma modificato da lett. h) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 25.000 a L. 150.000” con le seguenti “euro 100,00 a euro 250,00”.
- (56) Lettera sostituita da lett. i) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (57) Comma modificato da lett. j) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “lire 25.000 a L. 150.000” con le seguenti “euro 100,00 a euro 150,00”.
- (58) Comma modificato da lett. k) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 25.000 a lire 150.000 con l’obbligo di rimozione immediate” con le seguenti “euro 15,00 a euro 75,00 con l’obbligo di adeguamento delle tabelle o rimozione delle stesse”.
- (59) Comma modificato da lett. l) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 500.000 a L. 3.000.000” con le seguenti “euro 150,00 a euro 500,00”.
- (60) Comma modificato da lett. m) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 500.000 a L. 3.000.000” con le seguenti “euro 300,00 a euro 500,00”.
- (61) Comma modificato da lett. n) comma 1 art. 8 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito le parole “L. 500.000 a L. 3.000.000” con le seguenti “euro 300,00 a euro 1.500,00”.
- (62) Comma così modificato da comma 1 art. 31 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole “Presidente della Giunta regionale” con le parole “direttore della struttura regionale competente in materia”.
- (63) Lettera inserita da lett. a) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (64) Lettera inserita da lett. a) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (65) Lettera sostituita da lett. b) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
- (66) Lettera abrogata da lett. c) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21. In precedenza lettera aggiunta da art. 28 comma 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da

-
- parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
- (67) Lettera inserita da lett. d) comma 1 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (68) Comma modificato da lett. a) comma 2 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha soppresso la parola “inoltre”.
 - (69) Comma modificato da lett. b) comma 2 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21 che ha sostituito la parola “micologiche” con le seguenti “dei tartufai”.
 - (70) Comma sostituito da comma 3 art. 9 della legge regionale 10 settembre 2024, n. 21.
 - (71) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.